

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Signor
Sergio Morisoli
Deputato al Gran Consiglio

Interrogazione 14 novembre 2011 n. 328.11 Stranieri condannati

Signor deputato,

ci riferiamo alla sua interrogazione con la quale pone alcune domande sul tema degli stranieri presenti su territorio ticinese, nonostante sia stata decretata a loro carico una decisione concernente il loro abbandono del suolo elvetico.

Quale corollario, prima di addentrarci nei singoli quesiti, riteniamo opportuno descrivere la situazione generale relativa agli stranieri che si trovano nel nostro Cantone. In primo luogo, giova anzitutto differenziare la casistica in oggetto tra (i) stranieri al beneficio di un permesso e (ii) richiedenti l'asilo.

Per quanto riguarda i richiedenti l'asilo, è bene ricordare come la competenza nella gestione delle procedure sia dell'Ufficio federale della migrazione (UFM); per i richiedenti l'asilo, tutte le decisioni concernenti la partenza dal suolo elvetico sono prese dall'UFM, che parimenti vigila sull'esecuzione delle stesse. Per i casi dei richiedenti l'asilo già attribuiti al Cantone - per i quali pure perdura la piena competenza decisionale federale - per i casi più problematici o per i cosiddetti casi "Dublino", il Cantone decreta l'internamento nelle strutture detentive di Realta (GR); e ciò in attesa che la partenza dalla Svizzera possa essere resa effettiva.

Profondamente diversa è invece la situazione degli stranieri al beneficio di un permesso; in questo caso la competenza decisionale è del Cantone, sia per la decisione di revoca del permesso e la conseguente emissione di un cosiddetto "termine di partenza", che per il conseguente allontanamento dal territorio Svizzero. La prassi vuole che, se le condizioni del singolo lo permettono, e qualora il rispetto del termine di partenza venga disatteso, si proceda ad organizzare una partenza forzata; parimenti, in questi casi il Cantone decreta un temporaneo internamento presso le strutture detentive di Realta (GR).

Per quanto riguarda le condizioni necessarie per la revoca di un permesso, si rimanda alla nostra risposta n. 5835 del 26 ottobre 2011 alle interrogazioni n. 35.11 "*Perché? (Brutale aggressione a Bellinzona)*" e n. 36.11 "*Mancata espulsione di Edwin Hiraldo Rodriguez: verifiche approfondite sulla Sezione della popolazione*". Le risposte ai quesiti posti nell'interrogazione si riferiscono alla categoria degli stranieri al beneficio di un permesso.

L'occasione della presente è quantomeno propizia per chiarire gli strumenti giuridici ed esecutivi relativi alla partenza dal suolo elvetico di uno straniero, disciplinati dalla Legge federale sugli stranieri (LStr), e che possono essere sintetizzati come segue:

- **revoca di un permesso (di domicilio):** queste decisioni sono contemplate dall'art. 62 rispettivamente dall'art. 63 della LStr. Queste decisioni sono di competenza cantonale;
- **allontanamento:** questa decisione è retta dall'art. 64 e seg. della LStr. Esso è decretato qualora lo straniero al quale è stato revocato il permesso disattenda il termine di partenza stabilito. Queste decisioni sono di competenza cantonale;
- **divieto d'entrata in Svizzera:** questa decisione si fonda sull'art. 67 LStr e può essere adottata in particolari casi legati all'allontanamento (art. 64 d cpv. 2 lett. a-c) o nel caso in cui lo straniero rappresenti un pericolo per il Paese. Si tratta di decisioni relativamente poco frequenti e di competenza federale, ancorché tipicamente adottati su proposta del Cantone interessato;
- **espulsione:** questa decisione è contemplata dall'art. 68 LStr e viene adottata in casi rari e molto gravi; questa decisione ha in effetti lo scopo di "*salvaguardare la sicurezza interna o esterna della Svizzera*" (art. 68 cpv. 1 LStr). Questa decisione è di competenza dell'UFM, che adotta la decisione, la notifica allo straniero e, con la Polizia federale, ne coordina l'eventuale esecuzione forzata. Il Cantone tipicamente viene informato unicamente in seguito all'avvenuta espulsione.

Fatte queste premesse, rispondiamo come segue alle singole domande:

1. Esiste un elenco, e quante sono, delle persone residenti in Ticino con decreto d'espulsione e che non hanno ancora lasciato il nostro Paese?

In base alla premessa di cui sopra, si ritiene di riferirsi in questa sede ai dati afferenti alle decisioni di allontanamento decretate dalla Sezione della popolazione (SP) che - come già indicato - si applicano a quegli stranieri per i quali è stato negato o revocato il permesso e che non hanno rispettato il termine di partenza stabilito. Nel concreto vi sono attualmente nel nostro Cantone unicamente tre persone segnalate nella situazione descritta. Di queste, una persona avrebbe frattanto lasciato il nostro paese per uno Stato comunitario, una seconda persona è attualmente in detenzione presso le strutture detentive di Realta (GR) in attesa di allontanamento e la terza attende l'esito di una decisione della SP, non ancora cresciuta in giudicato.

2. Risulta al Governo che vi siano in Ticino persone straniere condannate più volte, che non hanno svolto da anni alcuna attività lavorativa, e che si trovano al beneficio delle indennità di disoccupazione e/o dell'assistenza pubblica?

La risposta alla presente domanda va distinta in due elementi: uno riferito alle persone al beneficio di indennità di disoccupazione e l'altro alle persone al beneficio di prestazioni assistenziali.

Per quanto riguarda le persone al beneficio di una indennità di disoccupazione, non è possibile rispondere alla domanda, in quanto non esiste la lista degli stranieri con permesso che abbiano in passato subito delle condanne. Non esistendo un elenco, non è quindi materialmente possibile effettuare una verifica incrociata con i dati degli iscritti alla disoccupazione.

Quand'anche la SP - che è l'Unità amministrativa in grado di ottenere i dati sulle condanne pregresse delle persone al beneficio di un permesso - intendesse elaborare una tale lista, occorrerebbe una base legale specifica, che dovrebbe disciplinare anche la trasmissione delle relative informazioni. Del resto, si ricorda che le informazioni riguardanti le condanne sono considerate dati particolarmente meritevoli di protezione e non possono quindi essere

divulgate, se non in base a precise disposizioni legali. A corollario di tale risposta, si ricorda infine che lo straniero con permesso ha diritto alla disoccupazione, in base alle condizioni poste dalla Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI), e ciò in quanto ha versato i relativi contributi.

Diverso è invece il caso degli stranieri che si ritrovano al beneficio di contributi assistenziali (indipendentemente che abbiano o meno avuto condanne). Va infatti ricordato che una delle condizioni per l'ottenimento del permesso è quella della capacità di mantenimento (art. 5 cpv. 1 lett. b LStr). Nel momento in cui la persona straniera entra al beneficio dell'assistenza, la SP ne riceve comunicazione dai competenti servizi del Dipartimento della sanità e della socialità.

La situazione finanziaria viene quindi monitorata e, in caso di permanenza dei contributi assistenziali, è possibile decretare la revoca del permesso (art. 62 lett. e LStr).

3. Risulta al Governo che vi siano in Ticino persone straniere condannate più volte che hanno un decreto d'espulsione, e che si trovano al beneficio delle indennità di disoccupazione e/o dell'assistenza pubblica?

Ritenuta l'impossibilità a riferire delle "espulsioni", ai sensi dell'accezione della stessa come esposta in entrata alla presente, le condizioni poste dalla domanda portano ad individuare un solo caso, e ciò in quanto devono essere cumulativamente soddisfatte le seguenti tre condizioni: (i) revoca di un permesso, (ii) mancato rispetto del termine di partenza e (iii) disoccupazione/assistenza.

Si chiarisce inoltre che, per i casi gravi, le procedure di allontanamento vengono avviate e svolte mentre la persona in questione si trova in detenzione e la partenza dalla Svizzera viene quindi resa effettiva senza permettere allo straniero di tornare libero sul territorio.

Voglia gradire, signor deputato, l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

Il Cancelliere:

M. Borradori

G. Gianella

Copia:

- Divisione degli interni
- Sezione della popolazione